

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 67 e 323-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta dell'8 maggio 1980, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 67 e 323)

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI (67); VIGNOLA, NOCI, BARSACCHI, JANNELLI e PETRONIO (323)

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1980 (V. Stampato n. 1671)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 dicembre 1980

**Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole
e a posti di ispettore tecnico**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Reggenza dei posti di presidenza vacanti e soppressione dell'incarico di presidenza)

Gli istituti e scuole di istruzione secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte, le cui presidenze sono vacanti o temporaneamente prive del titolare, sono retti da un preside di istituto o scuola viciniore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dello stesso grado, con nomina conferita dal provveditore agli studi.

Per la durata dell'incarico il preside percepisce un compenso da determinare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i direttori didattici reggenti di circoli didattici.

Per l'autorizzazione dell'esonero agli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, nei predetti istituti e scuole, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 9 agosto 1976, n. 463.

Sono abrogate le disposizioni relative al conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di esaurimento delle graduatorie di merito del concorso riservato di cui ai commi terzo e seguenti dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

(Concorsi a posti di personale direttivo)

I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

Le graduatorie dei concorsi conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'inizio dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati ai concorsi successivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

(Concorsi a posti di personale direttivo)

Identico.

Le graduatorie dei concorsi hanno validità per due anni scolastici.

I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica)

I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside indetti per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso, sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purchè, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai predetti concorsi, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

L'immissione in ruolo, nei limiti dei posti disponibili e a domanda degli interessati da presentare al Ministro della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta sulla base di un'unica graduatoria per ogni tipo di istituto o scuola.

È indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia incaricato della presidenza per la prima volta nell'anno scolastico 1979-1980 e ottenga la conferma dell'incarico di presidenza nell'anno scolastico 1980-81, oppure che abbia svolto le funzioni di incaricato per almeno due anni nel periodo dal-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica)

Identico.

Identico.

È indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1979-80 compreso.

I due incarichi di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale il predetto personale ha i requisiti per concorrere.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per la partecipazione ai concorsi a preside. Ai fini dell'ammissione al concorso relativo alla scuola secondaria di primo grado previsto dal terzo comma del presente articolo, è sufficiente il possesso di una laurea anche se non compresa fra le lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre dello stesso tipo di scuola.

Al concorso riservato previsto dal presente articolo sono assegnati tutti i posti di preside disponibili e non messi a concorso, riferibili ad anni scolastici antecedenti al 1981-82. Detti posti sono incrementati del 50 per cento dei posti disponibili e non messi a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82. Il restante 50 per cento dei posti disponibili è assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine dei vincitori del concorso riservato previsto dal presente articolo sono effettuate, nel limite dei posti indicati nel precedente comma, a decorrere dal 10 settembre 1981.

I candidati che, pur avendo superato il colloquio, non si collocano nella graduatoria di merito in posizione utile in relazione ai posti complessivamente conferibili alla data del 10 settembre 1981, conseguiranno la nomina negli anni scolastici successivi, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

I posti che non siano coperti col concorso riservato di cui al presente articolo sono portati in aumento ai posti di preside

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

I posti assegnati al concorso riservato previsto dal presente articolo sono ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.

Il restante 50 per cento è assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti che non siano coperti col concorso riservato di cui al presente articolo sono portati in aumento ai posti di preside

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

assegnati al corrispondente concorso ordinario, già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti i posti che non siano coperti con il concorso ordinario sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso riservato ed alla relativa graduatoria ad esaurimento.

Fino all'esaurimento della graduatoria di merito del concorso riservato di cui al presente articolo, gli incarichi di presidenza sono conferiti d'ufficio, nell'ambito della provincia in cui è stato originariamente conferito l'incarico, con precedenza assoluta rispetto ai normali incarichi a domanda, agli iscritti nella graduatoria medesima, i quali sono tenuti ad accettarli a pena di decadenza dal diritto alla nomina in ruolo.

Nel caso in cui le nomine dei vincitori del concorso riservato di cui al presente articolo e le nomine dei vincitori del concorso ordinario, già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge, decorrano dall'inizio del medesimo anno scolastico, nell'assegnazione della sede hanno precedenza i vincitori del concorso riservato.

Si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

assegnati al corrispondente concorso ordinario, già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti i posti che non siano coperti con il concorso ordinario sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso riservato.

Fino all'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo e dei concorsi ordinari indetti prima della data di entrata in vigore della presente legge gli incarichi di presidenza già conferiti alla data medesima sono prorogati.

L'assegnazione definitiva della sede ai vincitori del concorso riservato previsto dal presente articolo e ai vincitori del concorso ordinario già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge sarà disposta, per ciascun tipo di istituto o scuola, dopo l'espletamento di entrambi i concorsi ad esso relativi. La sede sarà assegnata, all'inizio di ciascun anno cui si riferisce la disponibilità dei posti, alternativamente, prima ad un vincitore del concorso ordinario e successivamente ad un vincitore del concorso riservato.

Prima dell'assegnazione definitiva della sede i vincitori nominati saranno assegnati ad una sede provvisoria.

Ai fini dell'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni ed i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417.

I componenti la commissione del concorso riservato previsto dal presente articolo, appartenenti alle categorie indicate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono sor-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Modifica dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte)

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, da indire o già indetti ai sensi dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonchè ai concorsi a preside nei medesimi licei ed istituti da indire ai sensi della legge, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'articolo 28, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedevano tali titoli.

Art. 5.

(Norme particolari per l'ammissione al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale)

Al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale da indire ai sensi della presente legge possono partecipare anche i docenti non appartenenti ai ruoli della scuola magistrale.

Art. 6.

(Commissioni giudicatrici)

All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo il secondo, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

teggiate tra coloro che risultano compresi negli elenchi di cui all'articolo 12 del predetto decreto.

Art. 3.

(Modifica dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte)

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedano tali titoli.

Art. 4.

(Norme particolari per l'ammissione al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale)

Identico.

Art. 5.

(Commissioni giudicatrici)

Identico:

« *Identico* ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti ».

Art. 7.

(*Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandi femminili dello Stato*)

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandi femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Art. 8.

(*Norme per l'immissione nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale*)

I presidi di ruolo che in un precedente concorso a posti di ispettore centrale siano stati inseriti nella graduatoria di merito sono immessi nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale, per i contingenti e i settori relativi agli istituti e scuole di grado e tipo corrispondente a quello cui si riferisce il ruolo di appartenenza, a domanda degli interessati da presentare al Mini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ultimata la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Art. 6.

(*Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandi femminili dello Stato*)

Identico.

Art. 7.

(*Norme per l'immissione nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mano a mano che si rendano disponibili i posti nei relativi contingenti e settori. L'immissione è disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ciascun settore.

Art. 9.

*(Concorso riservato
a posti di ispettore tecnico periferico)*

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli a posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola materna e alla scuola elementare, riservato a direttori didattici compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi per esami e titoli nel soppresso ruolo degli ispettori scolastici.

Tra i partecipanti a detto concorso sarà formata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso per esami e titoli a posti di ispettore scolastico, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342.

A coloro che risulteranno iscritti in tale graduatoria sarà attribuito, ogni anno, un numero di posti pari alla metà dei posti vacanti alla data del 10 settembre nella dotazione organica degli ispettori tecnici periferici della scuola materna ed elementare, prevista dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sino all'esaurimento della graduatoria.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

*(Concorso riservato
a posti di ispettore tecnico periferico)*

Identico.

Art. 9.

*(Norme particolari per la copertura
del posto di rettore del convitto nazionale
« Federico Chabod » di Aosta)*

In prima applicazione dell'articolo 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.

(Norme per l'ammissione a concorsi a posti di direttore didattico)

Sono ammessi alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà indetto dopo la data di entrata in vigore della presente legge i candidati che, in concorsi a posti di direttore didattico banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi.

Nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico bandito con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi, e che, ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano superata.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

« Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta », al concorso per la copertura del posto di rettore del convitto nazionale « F. Chabod » di Aosta, da indire ai sensi del capo III, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono partecipare anche i presidi delle scuole secondarie di primo grado della Regione Valle d'Aosta, con anzianità nel relativo ruolo di due anni di servizio effettivamente prestato.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11.

(Applicazione di norme)

Per quanto non previsto dalle norme della presente legge si applicano le precedenti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Applicazione di norme)

Identico.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

Identico.